superstiti: Pietro Botto, Michele Danovaro e Lorenzo Castello.

Tale legge avrà effetto con il giorno primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Proposta di legge del deputato V. E. Orlando. — Per la concessione della pensione agli eredi del prof. Camillo Ghelli.

Articolo unico

Alla vedova e ai figli del prof. Camillo Ghelli la pensione, da corrispondersi nei modi di legge, sarà liquidata in misura pari allo stipendio corrisposto al suddetto professore prima della morte.

Proposta di legge del deputato Rava. — Assicurazione in caso di morte per gli impiegati dello Stato.

Art. 1.

Secondo il disposto dell'articolo 28 della legge (*testo unico*) 30 maggio 1907, n. 376, e con le norme fissate per il ruolo delle assicurazioni popolari, la « Cassa nazionale di previdenza » è autorizzata ad assumere l'assicurazione in caso di morte per i professori delle regie Università e Istituti superiori di insegnamento dal 1° al 25° anno dalla loro entrata in servizio.

Art. 2.

La Cassa nazionale di previdenza è pure autorizzata ad assumere l'assicurazione in caso di morte per tutti gli impiegati dello Stato dal 1° al 25° anno dalla loro entrata in servizio.

Proposta di legge del deputato Salvatore Orlando. — Lotteria a favore del Ricovero di mendicità e della Società delle case popolari di Livorno (Toscana).

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Ricovero di mendicità e alla Società delle case popolari di Livorno una lotteria telegrafica nazionale di lire un milione.

Art. 2.

La lotteria sarà esente da ogni tassa e diritto erariale.

Il ricavato della lotteria sarà diviso in parti eguali fra il Ricovero di mendicità e la Società delle case popolari.

Proposta di legge del deputato Pietravalle. — Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano.

Art. 1.

Il comune di Spinete è distaccato dalla Pretura e dall'Ufficio del Registro di Baranello, nonchè dall'Agenzia delle imposte di Campobasso, ed aggregato alla Pretura, all'Ufficio del registro, ed alla Agenzia delle imposte di Bojano.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1910.

PRESIDENTE. Sarà fissato, poi, d'accordo col Governo, il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica d'oggi, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarata valida la elezione medesima: Bologna 1°, Bacchelli Giuseppe.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per proroga delle facoltà accordate al Governo del Re dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, concernente provvedimenti per il terremoto. Prego la Camera di concedere che di questo disegno di legge, stante la scadenza imminente dei termini, sia deliberata l'urgenza, e che sia trasmesso alla Commissione, che esamina i disegni di legge definitivi, riguardanti il terremoto; definitivi così, per modo di dire, perchè ne avremo parecchi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge: Proroga delle facoltà